

COMUNE DI CARRARA
29 MAR 2002
*

Prot n° 2183 del 5.4.07

Il Dingen

è nominato

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto **DIAMANTI GINO**, altresì, *si impegna a dare comunicazione della ultimazione dei lavori nei termini di validità della presente DIA (tre anni dalla data di presentazione) oltre che a trasmettere contestualmente, a tal fine, la certificazione tecnico-professionale di cui al 1° comma dell'art.11 della L.R. 52/1999 e, ove ne ricorra il caso, il nuovo certificato di abitabilità ai sensi del 2° comma del citato art.11*

Alla presente istanza allega la seguente documentazione

- 1) Relazione tecnica di cui sopra completa degli allegati nella stessa indicati,
- 2) attestazione del versamento n°VCY.0204 del 23 03 2002 di € #25,82 (Euro #Venticinque/82) sul c/c n°118547 intestato al "COMUNE di CARRARA - Servizio di Tesoreria" per pagamento dei diritti di segreteria per attività edilizia, soggetta a denuncia di inizio attività,
- 3) copia del titolo abilitante alla titolarità del possesso

Lo scrivente, infine, dichiara che le opere in progetto non sono soggette all'ambito di applicazione del D Lgs 14 08 1996 n°494, così come modificato dal D Lgs 19 11 1999 n°528, e pertanto non occorre la notifica preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale n°1 ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Massa-Carrara

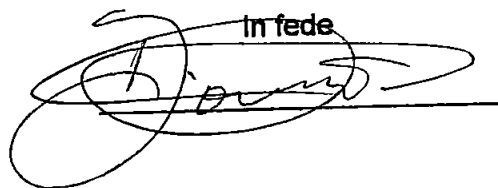
Carrara, li 28 03 2002

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per conferma dell'incarico ricevuto



In fede



Art 2 - Tipologia degli atti

1 Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7 le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3

2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistiche edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4 L attestazione di conformità è effettuata.

- a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 8,
- b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 9

Art.4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

1 Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali.

- a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995 n.5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art.29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3,
- b) le opere di riutilizzo e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torriere;
- c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta,
- d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
- e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994 n.39;
- f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
- g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso

2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili,
- b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili, tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio l'inserimento degli elementi

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

- d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

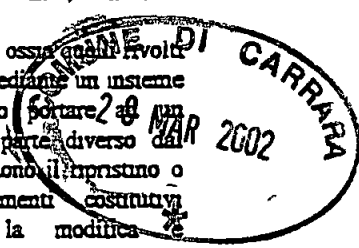
- 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
- 2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- 3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari,
- e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta a volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

3 La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1 lettera 1) deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia.

4 Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5

5 Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni.

- a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico);
- b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497 (Protezione delle bellezze naturali),
- c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge quadro sulle aree protette);
- d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art.1 bis del decreto legge 27 giugno 1985



n. 12 conve-ito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1980 n. 31 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di brico di cui al Titolo II Capo I della legge 18 maggio 1980 n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);

- e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso;
- f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1 omissis

2 omissis

3 La completezza formale della domanda di concessione di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione, qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.

4 omissis

5 omissis

Art. 9 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato nonché dagli elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 6 comma 3 il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del d.lgs. 494/1996 nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuto trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia.

Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste esclusivamente l'obbligo di cui all'articolo 7 comma 10

4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.

Al fine della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e le integrazioni di cui al comma 2 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

Il Comune qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste e nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.

6 L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

Art. 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive.

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto presentato fermo restando quanto previsto dall'art. 16 quarto comma.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

L'interessato attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico (omissis), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientali pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo

Art. 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività

1. omissis

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 3 l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

Art. 20 - Versamento del contributo

1. omissis

2. omissis

3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attività, calcolato dal progettista abilitato o la prima rata di esso è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie.

Studio Tecnico
Geom FABIO MUSETTI
Via Manzoni n°4/bis
54033 CARRARA (MS)
Tel 058571980



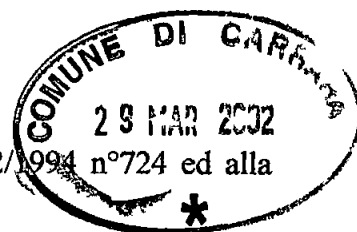
RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Il sottoscritto **Geom Fabio Musetti** nato a Carrara il 18/02/1968 (C F MST FBA 68B18 B832W), iscritto al n°756 dell'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Massa-Carrara e regolarmente abilitato alla progettazione, con studio tecnico in Carrara, Via Manzoni n°4/bis, in riferimento all'incarico progettuale ricevuto dal Signor **DIAMANTI GINO**, nato a Carrara (MS) il 10/09/1956 (C F DMN GNI 56P10 B832V) ed ivi residente, in Via Nuova n°12, presa attenta visione delle opere che il medesimo committente intende eseguire nell'ambito dell'appartamento di sua proprietà posto in Carrara, Via Nuova n°12,

DICHIARA

- che l'immobile sopra indicato e censito al Catasto Fabbricati nel Foglio 40 con il Mappale n°465 sub 12 piani 2°, Z C 1, Cat A/4, cl 6, vani 6, R C 900 000#,
- che il fabbricato entro cui è compresa l'unità immobiliare oggetto di intervento, non è vincolato dalle leggi 01/06/1939 n°1089 e 29/06/1939 n°1497 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed è classificato, secondo il vigente Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale n°64 del 08/04/1998 e successive modificazioni e/o integrazioni, come "A2 - Edifici e/o complessi con carattere di singolarità e/o documentario"
- che dette opere, riconducibili all'art 4 comma 2 lettera c) della Legge Regionale Toscana 14/10/1999 n°52 (B U R T n°34 del 07/12/1999) ed all'art 12 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n°71 del 14/04/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, consistono in un intervento di restauro e risanamento conservativo, ovvero nei lavori di ricostruzione di un vetusto solaio di interpiano posto tra i piani secondo e sottotetto dei quali costituisce, rispettivamente, il soffitto ed il piano di calpestio
- che, trattandosi di intervento su edificio esistente, il medesimo è stato costruito ed interamente ultimato in epoca anteriore all'anno 1967 e che lo stesso non è interessato in alcun modo dalle

norme di sanatoria di cui alla Legge 28/02/1985 n°47, alla Legge 23/12/1994 n°724 ed alla Legge 23/12/1996 n°662



Allega, quale parte integrante della Relazione, la seguente documentazione

- 1 elaborati progettuali redatti come da Regolamento edilizio, completi delle piante e della sezione afferenti alle opere per cui si attestano i lavori (stato attuale, stato modificato e stato sovrapposto),
- 2 stralcio catastale in scala 1 1000,
- 3 stralcio della cartografia, in scala 1 1000, allegata al vigente Regolamento Urbanistico,
- 4 documentazione fotografica

Dichiara inoltre che sono stati rilasciati i seguenti pareri e nulla osta afferenti all'intervento edilizio descritto

✓ Nulla osta Vigili del Fuoco	SI	NO ✓
✓ Nulla osta Capitaneria di Porto	SI	NO ✓
✓ Nulla osta Consorzio Zona Industriale Apuana	SI	NO ✓
✓ Nulla osta Amm ne Provinciale (vincolo idrogeologico)	SI	NO ✓
✓ Nulla osta Amm ne Provinciale (settore agricoltura-foreste)	SI	NO ✓
✓ Nulla osta Amm ne Provinciale ()	SI	NO ✓
✓ Nulla osta FF SS	SI	NO ✓
✓ Nulla osta ENEL per vincoli elettrodotto	SI	NO ✓
✓ Nulla osta ANAS / SALT	SI	NO ✓
✓ Nulla osta SNAM per vincoli metanodotto	SI	NO ✓
✓ Parere Azienda U S L 1 di Massa e Carrara — U O di Igiene Pubblica	SI	NO ✓
	SI	NO

Ai sensi del secondo comma dell'art 18 della L R 14/10/1999 n°52, l'intervento cui si riferisce la presente relazione non è soggetto alla corresponsione del contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che assume ai sensi e per gli effetti dell'art 9 comma 5 della L R 14/10/1999 n°52,

ASSEVERA

- che le opere soprascritte sono conformi alla L R stessa oltre che agli Strumenti Urbanistici vigenti, al Regolamento Edilizio Comunale vigente, e che rispettano le norme di sicurezza nonché quelle igienico-sanitarie,



- che le opere non rientrano in quelle elencate all'art 4 del D P R 6 Dicembre 1991 e pertanto non incorre l'obbligo della presentazione del progetto ai sensi degli artt 1-6-13 della Legge 5 Marzo 1990 n°46 e/o le opere si limitano ad intervento di ordinaria manutenzione di cui all'art 12 della citata Legge 46/90,
- che lo stato dei luoghi e le opere in progetto sono tali da non impedirne l'uso a soggetti portatori di handicap, ai sensi della Legge 09/01/1989 n°13 e successive modificazioni ed integrazioni

Assevera altresì l'avvenuta preventiva acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, intese o assensi -comunque denominati- specifici della località ed inerenti il tipo di intervento edilizio

Dichiara altresì che la progettazione delle opere sopradette è stata eseguita nel rispetto della disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia, ivi comprese le Leggi 05/11/1971 n°1086 (norme per le opere in zona sismica) e successive modificazioni ed integrazioni

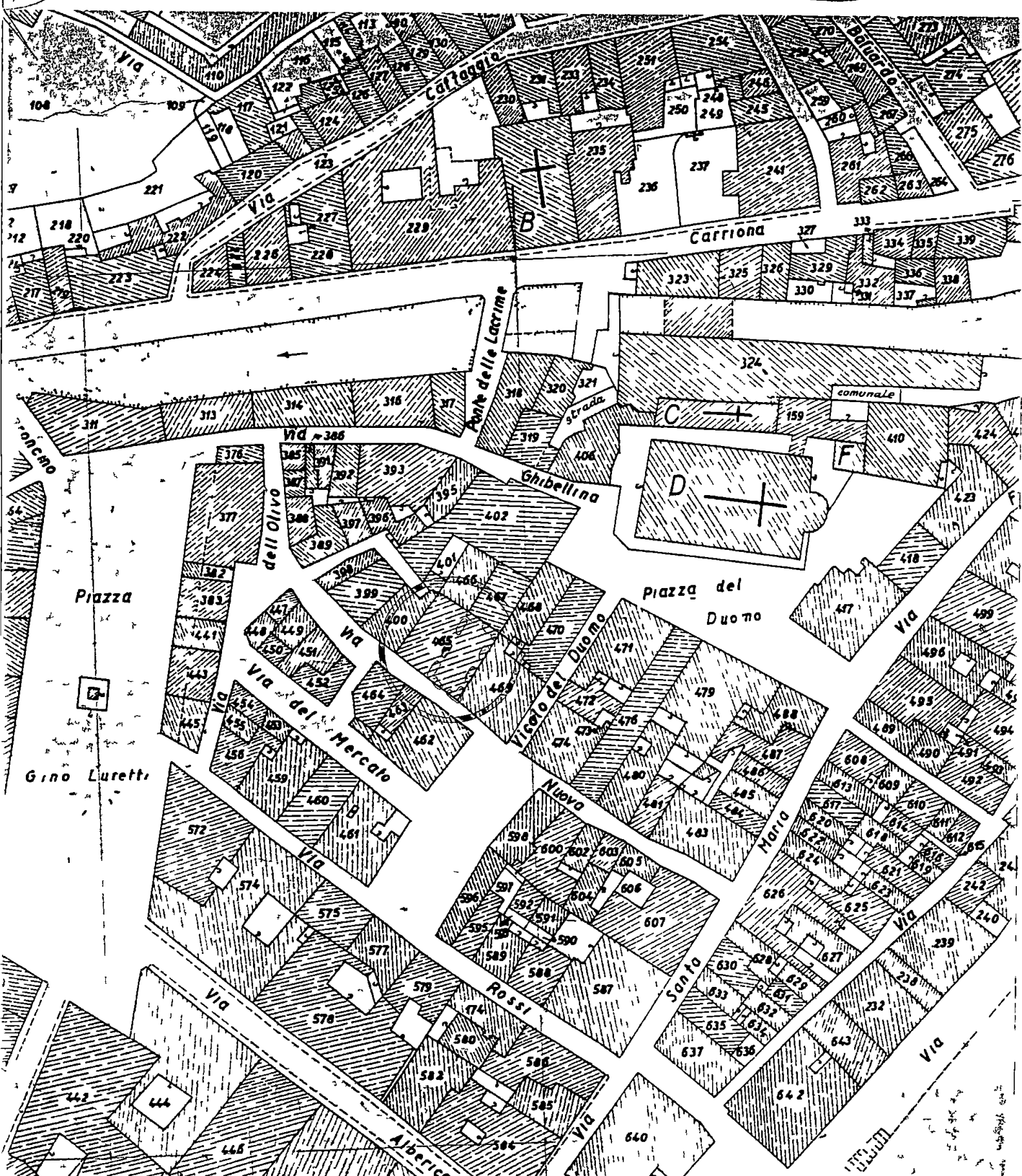
Ai sensi del comma 5 dell'art 9 della citata legge regionale 52/1999 il sottoscritto, in ordine a tutto quanto sopra, con il presente asseveramento specificamente assume per se la qualità di Persona Esercente un Servizio di Pubblica Necessità ai sensi degli artt 359 e 481 del Codice Penale

Carrara, li 23/03/2002

Il progettista

(Geom Fabio Musetti)



Scala 1:1000

STRALCIO CARTOGRAFIA
DEL REGOLAMENTO URBANISTICO



Scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

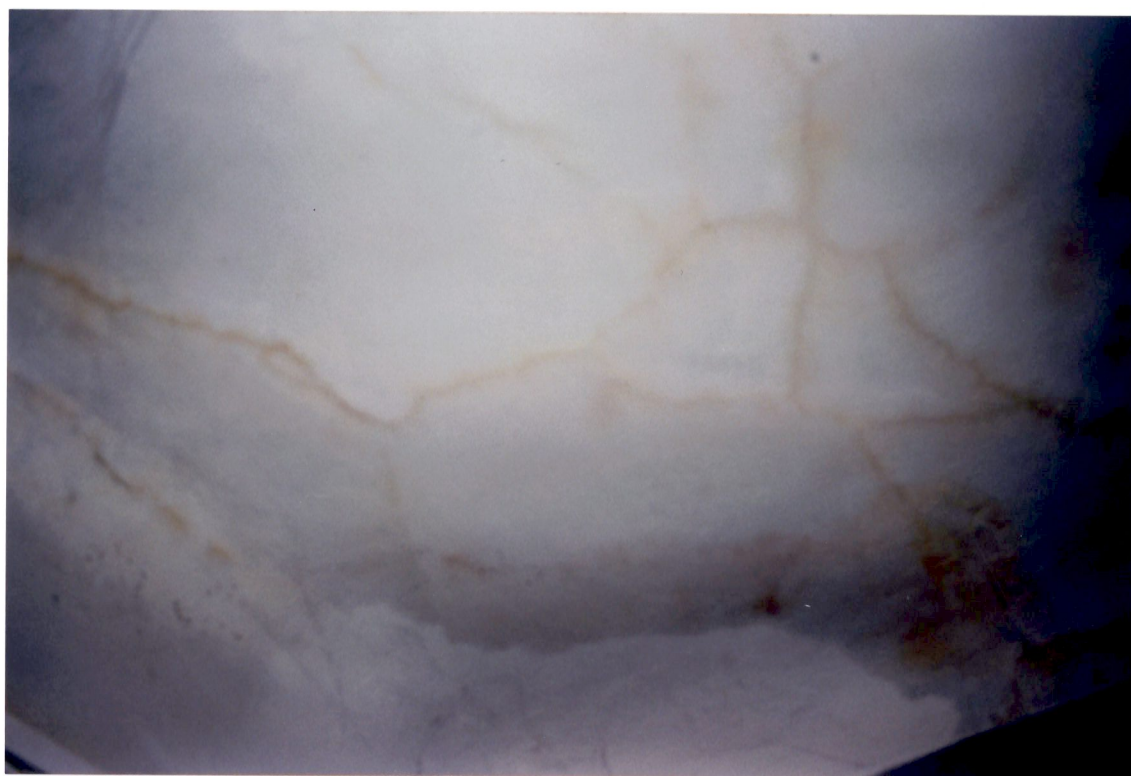


COMUNE DI CARRARA
29 MAR. 2002



[Handwritten signature]
USETTI
1998

COMUNE DI CARRARA
29 MAR. 2002



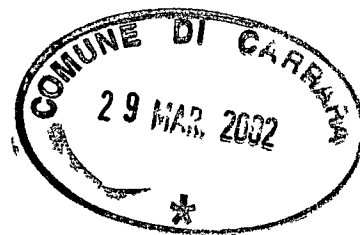


[Handwritten signature]
56

COMUNE DI CARRARA
29 MAR. 2002
*



ATTESTAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA



CONTI CORRENTI POSTALI		Attestazione di Versamento		BancoPosta	
€	sul C/C n	118547			
	di Euro	25,82			
importo (in lettere)		Euro Venticinque/82			
C/C intestato a		"COMUNE DI CARRARA - Servizio di Tesoreria"			
eseguito da		DIAMANTI GINO			
residente in		CARRARA (HS), Via Nuova n° 42			
		SE2 05 23-MAR-2002 R1			
		CARRARA CENTRO 036/014			
		0044 € *****25,82			
		VCY 0204 € *****0,77			
CAUSALE		BOLLO DELL'UFF. POSTALE			

Data 13/03/2002 - Ora 10 32 05

Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 13/03/2002

Visura n 21233 Pag 1 Fine

Dati della richiesta	DIAMANTI GINO
Soggetto Individuato	Fabbricati siti nel comune di CARRARA (Codice B832) (Provincia di MASSA) DIAMANTI GINO nato a CARRARA il 10/09/1956 C F DMNGNI56P10B832V

1 Unità Immobiliari site nel Comune di CARRARA (codice B832) - Catasto dei Fabbricati

Unità Immobiliari site nel Comune di CARRARA (Codice 8032) - Catasto dell'Abbicciati												
DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
N	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	40	465	12	1	-	A/4	6	6 vani	-	Euro 464,81 L 900 000	VIA NUOVA n 12 piano 2, ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) n 1828 1/1995 del 20/02/1995 in atti dal 10/05/1995	

Intestatari delle Unità Immobiliari indicate al n 1

N	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DIAMANTI GINO, nato a CARRARA il 10/09/1956	DMNGNI56P10B832V	Proprietà per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) Voltura n 1828 1/1995 del 20/02/1995 in atti dal 10/05/1995 Repertorio n 23852 Rogante CAROZZI Sede CARRARA COMPRAVENDITA	

Righe utili ai fini della liquidazione n 14

Richiesta n 83696

Importo della liquidazione Euro 1 , 29

